

Studiosi, studenti, risorse

Studiosi, studenti, risorse: l'insegnamento e la ricerca

di Gian Guido Balandi

Sommario: 1. Le ragioni di una ricerca e il suo futuro. - PARTE 1: LA DIDATTICA. -2. Incipit. - 3. Brevi note sull'insegnamento del diritto. - 4. Vent'anni dopo (ma prima non ci furono I Tre Moschettieri). - 5. Un poco di numeri: gli insegnamenti Ius/07 nei Corsi di Studio. - 6. Alcuni dettagli dai corsi di studio. - 6.1. La laurea magistrale quinquennale in giurisprudenza Lmg/01. - 6.2. Le lauree triennali in Scienze dei servizi giuridici L-14. - 7. I manuali. - PARTE 2: IL FINANZIAMENTO DELLA RICERCA. - 8. La suddivisione delle aree di ricerca e la sua rilevanza. - 9. I finanziamenti ai progetti di interesse nazionale nell'epoca più recente, alcuni dati. - 10. Alcune questioni provvisoriamente conclusive.

1. *Le ragioni di una ricerca e il suo futuro*

La proposta di dedicare una sessione del convegno per il trentennale di *Lavoro e diritto* all'insegnamento e la ricerca nasce da una solida convinzione: che i due termini – insegnamento e ricerca – o insieme si tengono o insieme cadono. Appartengo, credo di poter dire insieme alla compagine che in questi trenta anni ha redatto *LD*, a quella corrente ideale che individua come caratteristica imprescindibile dell'Università italiana, secondo la secolare tradizione che condivide con gran parte del sistema universitario europeo, la compresenza, e la reciproca fecondazione, di insegnamento e ricerca. Abbiamo rifiutato con forza le prospettive, di tanto in tanto riaffioranti seppure a volte sotto mentite spoglie, di separare le *teaching university* da quelle in cui invece tutte le energie – e le risorse disponibili in generale – sono concentrate sulla ricerca.

Eppure qualcosa non torna: è incoerente con l'affermazione di principio appena ricordata l'assunto, di matrice idealistica, ancora così diffuso, secondo il quale “sapere” – l'esito della attività di ricerca – è sufficiente per insegnare. *Id est* questo è subordinato a quello, senza alcuna pari dignità. Ma non solo. Mi sono imbattuto di recente in un proverbio “Chi sa fa, chi non sa insegna”. Con mio nipote decenne che me l'aveva mostrato, tratto da un calendario che sfoglia ogni mattina, ne ho commentato la ridicola ignorante stupidità. Poi però mi è venuto in mente –

con sconcerto – che basta aggiungere una parola per rispecchiare in pieno tanta realtà della nostra Università: “Chi sa fa *ricerca*, chi non sa fare *ricerca* insegna”. I primi fanno carriera, i secondi restano al palo e spesso insegnano al posto dei primi.

Ecco allora l’interesse a conoscere dove e quanto diritto del lavoro si insegna, e come. E questo interesse si coniuga, strettamente, con l’altro a disporre di informazioni su un aspetto fondamentale della ricerca: i meccanismi di accesso alla risorse necessarie per svolgere questa attività; in particolare il governo della attribuzione di fondi pubblici sarà oggetto di attenzione.

L’orizzonte di senso di questo studio resta comunque quello espresso dal titolo del convegno: indagare quanto siano autonome o subordinate la didattica e la ricerca in diritto del lavoro.

Una finale avvertenza: questa ricerca non può che essere *in progress*. La gran massa di dati da raccogliere¹ e – come preciserò anche più avanti – le difficoltà di reperimento degli stessi ma anche la loro costante variabilità non hanno consentito di affrontarne una elaborazione che conservasse una significatività non effimera. Questa constatazione ha suggerito di trasformare la difficoltà in una risorsa: approfittando del sito a me intestato in Unife, ho creato un “Osservatorio sulla didattica”, *open access* (<http://docente.unife.it/gianguido.balandi/osservatorio-sulla-didattica>) nel quale pubblicherò le tabelle di dati alle quali faccio riferimento in questo scritto e al quale inviterò ad accedere tutti colleghi che vorranno verificare la correttezza dei dati che li riguardano o integrare quelli mancanti. In questo modo, chi sarà interessato a proseguire la riflessione sull’insegnamento e la ricerca in diritto del lavoro potrà disporre delle informazioni necessarie.

PARTE 1. LA DIDATTICA

2. *Incipit*

Nel sito della *Faculty of Law* dell’Università di Oxford è presentato un breve profilo del corso di *Labour Law*. L’incipit è icastico «la maggior parte delle persone ha a che fare con questioni di diritto del lavoro durante la propria vita professionale». Il tema viene ripreso poco più avanti

¹ Questa ricerca non sarebbe stata possibile senza il preziosissimo aiuto della Dott. Francesca Pruneti del Cineca e di Fabiana Panin PhD Ferrara, alle quali vanno i miei calorosi ringraziamenti, restando in capo a me gli errori e le eventuali interpretazioni distorte.

con una sapida citazione dall'(immancabile) Otto Kahn-Freund: «il diritto che governa le relazioni di lavoro costituisce una delle branche di importanza centrale del diritto: i fondamenti giuridici sulla base dei quali la stragrande maggioranza delle persone si guadagna la vita. Nessuno dovrebbe acquisire la qualifica di giurista – professionale o accademico – senza un compiuto possesso dei suoi principi».

Se ne richiamano poi altre ragioni di rilevanza: il crescente ruolo nelle *industrial disputes* – non più maggioritariamente risolte *on the shop-floor* – l'intreccio con il diritto, soprattutto antidiscriminatorio, dell'Ue²; e comunque l'estremo interesse per chiunque intenda occuparsi dell'interazione tra diritto, politica e società.

Le poche righe – 25 in tutto – contengono anche una sintetica indicazione didattica «non ci si aspetti che lo studente acquisisca una conoscenza dettagliata di questa materia relativamente ampia e complessa ma che ne colga i temi centrali integrandoli in un più vasto contesto teorico e sociale».

Da questi punti può prendere avvio la riflessione che qui si vuole condurre sulla didattica del diritto del lavoro. Affronterò dunque prima un sintetico inquadramento dei connotati teorici del modo di impostare l'insegnamento, al quale seguiranno un richiamo ai principali passaggi “riformistici” dell'ultimo quarto di secolo e articolate rilevazioni quantitative sull'attualità di corsi di studio nelle Università e sui manuali in uso. Prima di giungere a – provvisorie e problematiche – conclusioni, una sezione sarà dedicata al finanziamento della ricerca.

3. *Brevi note sull'insegnamento del diritto*

Leggendo o rileggendo alcuni dei, pochi, recenti³ scritti dedicati all'insegnamento di materie giuridiche si appalesano alcuni temi che possono costituire utili spunti di riflessione anche in questa ricerca.

Particolarmente suggestiva appare la trasposizione giuslavoristica di una osservazione di Vincenzo Ferrari (2015) a proposito della «solida base» rappresentata dalle *Dottrine generali* di Francesco Santoro Passa-

² Programma evidentemente redatto prima della Brexit.

³ Tra i più risalenti, piace ricordare Romagnoli 1984, che riferisce di alcuni, assai contenuti, risultati di una iniziativa dell'Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale (Aidlass), che in seguito non risulta avere dedicato particolare attenzione ai problemi della didattica. Ancora più risalente, 1969, un dibattito promosso dalla stessa associazione, al quale accenna Ricci (2007, p. 29), pubblicato nel terzo volume della collana della Associazione *La sistemazione* (1970)

relli (1966) che «affrancava il docente» – di diritto privato – «dalla responsabilità di una risposta alla domanda» circa i fondamenti di giuridicità dell'ordinamento positivo che andava esponendo dogmaticamente⁴. Solida base messa in crisi dalle più recenti evoluzioni legislative “multilivello” e giurisprudenziali.

L'insegnamento del diritto del lavoro ha verosimilmente attraversato un analogo processo: ancorato per un lungo periodo alla “solida base” rappresentata qui non da una opera che in sé riassume l'esito di un percorso dottrinale, bensì da uno statuto giuridico – *Quid ius?* – che vede il diritto del lavoro «impegnato prima di tutto a tutelare e difendere la condizione della persona che lavora dagli squilibri della condizione economica e contrattuale nella quale è inserito, relazione che è un presupposto che non viene messo in discussione» (Scarpelli 2007), in una virtuosa e inscindibile “doppia dimensione” con l'autoregolazione e l'autotutela collettive. Dalla fine del passato secolo – quindi da ormai quasi un ventennio – più di un fattore ha fatto traballare la “solida base” dell'insegnamento, riflesso delle vicende del giuslavorismo illustrate nelle altre sessioni del nostro Convegno.

A fronte di questa situazione si impongono dunque alcuni temi meritevoli di attenzione.

La pretesa della neutralità della norma e, in stretta relazione, del docente che la illustra e la commenta *ex cathedra* è uno di questi. Tale neutralità politico sociale della norma posta non è mai stata una pretesa decorosamente frequentabile nel diritto del lavoro, a differenza di altri rami dell'esperienza giuridica. Le trasformazioni che hanno interessato l'ordinamento lavoristico non consentono più di lasciare inespresse le opzioni ideali e valoriali, a pena di una immediatamente percepibile⁵ mancanza di onestà intellettuale nei confronti dei discenti; insomma è necessario tenere accesa l'attenzione sul disvelamento della «opzione culturale o ideologica» di cui la norma costituisce la risultante (Ferrari 2015), ma su questo ritornerò in sede di conclusioni.

È importante allora richiamare alcuni risalenti insegnamenti. Frequentare, assieme all'apprendimento delle “norme” l'approfondimento delle «questioni» che le norme vorrebbero (...) risolvere» (Lipari 2015, virgolette nell'originale), e la messa in crisi dei “concetti”, *id est* «demitificare le categorie in funzione delle quali quelle norme sono state det-

⁴ Ferrari usa a questo proposito le espressioni contrapposte *Quid ius?* e *Quid iuris?*

⁵ Si pensi al rilievo mediatico di recenti modifiche legislative in materia di lavoro: a fronte del clamore delle polemiche in proposito, un atteggiamento di asserita “neutralità” dei relativi disposti normativi non potrebbe che apparire privo di qualunque credibilità.

tate e quelle questioni sono state risolte»⁶. Ancora, riprendere la lezione di Luigi Mengoni che sollecita a porre quale punto di avvio dell'interpretazione non il testo bensì « un fatto della vita o una situazione problematici» che consente di ricavare dal testo regole e decisioni⁷. Questo procedimento che valorizzi l'insegnamento di Grossi di resistenza alla “dittatura” del diritto statale (Grossi 2003). Prospettiva, questa, non certo disagiata, se si vuole, in una area come quella del diritto del lavoro, nel quale una delle due parti della divisione tradizionale della materia è basata su fonti non appartenenti al diritto statale. In proposito è opportuno osservare che, a studenti arrivati al secondo o terzo anno di un corso di studi evidentemente fortemente incentrato sul “diritto scritto”, risulta un poco ostico afferrare l'intreccio di fonti di legge e di autonomia collettiva, proprio del diritto sindacale. Questa necessità di elaborare con particolare attenzione le argomentazioni in proposito può essere una buona base per osservazioni critiche. In ogni caso, di tutto il diritto del lavoro si può dire che «ogni profonda trasformazione nelle relazioni sociali (...) ne ha messo in discussione i fondamenti scientifici» (Roselli 2005, p. 149).

Insomma, tutto questo dovrebbe indurre a riconsiderare molte articolazioni nell'insegnamento della nostra materia; mi limito qui a sottolineare la necessità di rivedere il rapporto tra inquadramenti per principi e trasmissione delle indispensabili nozioni (Roselli 2005, p. 152), tra profilo istituzionale e “disvelamento” politico funzionale; tra *black letter* e “diritto vivente”. E gli strumenti per dare corso a una didattica così scandita potranno anche incentrarsi sulla tradizionale lezione cattedratica – didattica frontale secondo la buro-lingua che ci affligge – cui dovranno affiancarsi seminari, esercitazioni, *case studies*⁸, difficilmente generalizzabili ma affidati alla sensibilità, alla fantasia e alla disponibilità di docenti e studenti.

Questi temi dovranno costituire la trama delle elaborazioni che tenterò di proporre sulla base delle rilevazioni delle realtà attuali che saranno condotte nei paragrafi che seguono.

⁶ Lipari (2015), che riprende le tre nozioni “norme”, “questioni” “concetti” dall'intitolazione di un volume di Diritto civile appena pubblicato *Diritto civile. Norme, questioni, concetti* (2014) il quale a sua volta è debitore all'opera più risalente dello stesso Lipari (1974).

⁷ Mengoni (1996, p. 10).

⁸ Lascio a parte il tema delle Cliniche legali, per la specifica alta competenza in materia dell'interlocutrice di questa introduzione, della quale si veda l'esperienza bresciana ripilogata in Barbera (2012).

4. *Vent'anni dopo (ma prima non ci furono I Tre Moschettieri)*

Sono trascorsi quasi venti anni da quando proposi per la prima volta una riflessione sulla didattica del diritto del lavoro, nel contesto più generale della appena intervenuta riforma della didattica universitaria (Balandi 1999). Constatavo allora che ai 56 anni (1938-1994) di stabilità della “tabella” didattica della facoltà di Giurisprudenza era succeduta, con il d.m. 11 febbraio 1994 la (relativa) libertà per ciascuna sede di organizzare un proprio percorso di studi⁹ ma annotavo altresì come si prospettasse «un nuovo cambiamento»: difatti risale allo stesso anno il d.m. 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei), istitutivo del tanto discusso “3 + 2”¹⁰, del quale ho dato ampiamente conto nel secondo dei miei scritti in materia (Balandi 2002). Ha fatto seguito poi il decreto 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509) che ha istituito, «in modo alquanto affrettato»,¹¹ nuove lauree triennali, magistrali biennali, magistrali a ciclo unico¹². L'anno successivo, in attuazione di quest'ultimo, il d.m. 25 novembre 2005 provvide all'istituzione della classe di laurea Lmg/01 Laurea magistrale quinquennale in Giurisprudenza¹³. Non trascorsero due anni e di nuovo si intervenne, prima con d.m. 16 marzo 2007 che definisce e regola 43 classi di laurea triennale, e poi con il d.m. 31 ottobre 2007 n. 544 (“Definizione dei requisiti dei corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alle classi ridefinite con i dd.mm 16 marzo 2007, delle condizioni e criteri per il loro inserimento nella Banca dati dell'offerta formativa e dei requisiti qualificanti per i corsi di studio attivati sia per le classi di cui al d.m. 3 novembre 1999, n.

⁹ Un accurato commento al decreto, non scevro di accenni critici all'attualità (di allora) della formazione impartita, in Padoa Schioppa (1995). Dello stesso Autore vedi già l'ampio precedente di carattere generale Padoa Schioppa (1991).

¹⁰ Vasta la bibliografia in proposito, molti scritti aspramente critici da ultimo Bertoni 2016 ed ivi ampi riferimenti.

¹¹ Scrive Alfredo Corpaci, all'epoca preside delle facoltà fiorentina (*Materiali* 2005, p. 7).

¹² Occorre a questo punto un glossario delle sigle che si useranno in tutto lo scritto: CdS Corso di studi; L laurea triennale, Lm laurea magistrale biennale (alla quale si accede da una triennale); Lmg/01 laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Giurisprudenza; Ssd settore scientifico disciplinare; Ius/07 il settore scientifico disciplinare del Diritto del lavoro; Cfu Credito Formativo Universitario; Po professore ordinario; Pa professore associato; Ru ricercatore universitario; Rtd ricercatore a tempo determinato.

¹³ V. in https://www.cun.it/uploads/3545/dm_25_novembre_2005magistralegiurisprudenza.pdf?v=. Il percorso di riforma è ampiamente illustrato in Ricci (2007).

509 e sia per le classi di cui al d.m. 22 ottobre 2004, n. 270”). Quest’ultimo ha imposto di predisporre Nuovi Ordinamenti, a pochissima distanza temporale dal precedente, comportanti complicatissimi problemi di successione e di coordinamento. Ulteriori adattamenti dei manifesti annuali degli studi si sono resi poi necessari nei periodi seguenti sulla base degli esiti delle attività di valutazione e autovalutazione, dei criteri di accreditamento etc., il tutto occupando una quota spropositata del tempo di docenti e amministratori degli Atenei.

Non è negli intenti di questo scritto un approfondimento critico del processo di trasformazione della normativa universitaria dell’ultimo quarto di secolo. Molto ci sarebbe da criticare¹⁴ ma molto anche da opporre ai critici più radicali, in particolare a coloro che non hanno colto le potenzialità del “3 + 2”¹⁵, certo per più versi mal congegnato, ma ispirato alla prospettiva di allargare fino all’inizio dei venti anni il periodo formativo delle successive generazioni. La sfida consisteva precisamente nel mantenere nel triennio la caratteristiche proprie di una Università di ricerca e di insegnamento ispirata dal modello humboldtiano: come ammonisce O. Roselli in un intervento del 2003 «Attenzione, dunque, a non intendere neppure i percorsi di laurea triennali come percorsi di formazione dimezzati»¹⁶. Il triennio avrebbe poi dovuto saldarsi con il successivo biennio, votato ad approfondimenti specialistici, e non ad approfondimenti teorico critici, malinteso che ha consentito di affermare che quella del “3 + 2” era una costruzione rovesciata, un edificio da iniziarsi dal tetto lasciando per ultimi i fondamenti teorici della disciplina affrontata¹⁷.

Nelle facoltà di Giurisprudenza l’innovazione è stata particolarmente osteggiata e mal condotta¹⁸, tant’è che non si è nemmeno consentito un ragionevole periodo di sperimentazione e nel 2005, come ricordato, è stato previsto il nuovo corso quinquennale Lmg/01 e la possibilità, *a latere*, di istituire i corsi triennali della classe di laurea L-14 Scienze dei servizi giuridici, privi di un successivo sbocco biennale.

¹⁴ V. il recente *Università in declino* (2016).

¹⁵ V. la raccolta di scritti *Tre più due uguale zero* (2004).

¹⁶ Roselli 2005, intervento al “Seminario sull’insegnamento del diritto amministrativo nella riforma didattica”, Bologna 28 marzo 2003.

¹⁷ Bertoni (2016).

¹⁸ Tra le facoltà di Giurisprudenza capofila della resistenza alla riforma 3 + 2 fu Roma Torvergata che non ne volle sapere fino ad ottenere un decreto ministeriale che autorizzava «in via del tutto eccezionale» a mantenere il vecchio corso quadriennale fino all’a.a. 2004 2005. v. pubblicato in *Materiali* (2005, pp. 200-201). Ricci (2007, p. 33) sottolinea come «la Conferenza dei Presidi di Giurisprudenza non si è mai pronunciata contro la riforma del “3 + 2”».

Tra le più urticanti, per la classe accademica tradizionale, delle innovazioni della riforma del 1999 è stata sicuramente la misurazione in Crediti Formativi Universitari (Cfu) dell'attività dello studente (convenzionalmente stimata in 25 ore per ogni credito, art. 5) e di conseguenza di «ciascuna attività formativa», locuzione che vale ad indicare anche, ma soprattutto, ciascun corso di lezioni. La misurazione comparativa del proprio corso con gli altri ha scatenato – è il caso di usare questo verbo – una sorta di *bellum omnium contra omnes* che ha infestato per un periodo non breve l'intera Università. L'aneddotica sarebbe sconfinata ma non vale la pena attardarcisi.

L'allegato al decreto ministeriale istitutivo della laurea magistrale impone un numero di crediti per ciascuna area disciplinare, che può essere limitatamente variato da ciascun Ateneo: nella tabella di ciascuna classe di CdS è previsto infatti un numero (relativamente) consistente di crediti che possono essere giostrati (non del tutto liberamente, ma rispettando complesse proporzioni) nel piano di studi “locale”. Non è il caso di entrare qui nel meccanismo davvero complesso di Attività formative (di base, caratterizzanti, a libera scelta etc.), Ambiti disciplinari, Settori Scientifico Disciplinari: meccanismo complesso ma in origine riconducibile a comprensibili *rationes*, purtroppo via via sempre più aggrovigliato e appesantito da Nuovi Ordinamenti, aggiustamenti, ritocchi, nonché dall'intreccio con il crescente apparato di accreditamento e valutazione¹⁹ che ha reso il sistema una giungla quasi inestricabile in cui pochi esperti – i *managers* didattici, secondo l'esperienza ferrarese – osano avventurarsi.

La necessità dei Cfu nasce direttamente dalla necessità di misurare²⁰ l'attività svolta per attribuire riconoscibilità nazionale e internazionale agli insegnamenti e ai titoli di studio; non a caso all'origine di tutto questo processo ci sono anche intese internazionali. La prima e più nota delle quali è conosciuta con il nome di Processo di Bologna.

È solo ovvio che ciascuno di noi che impartisce X Cfu della propria materia sa benissimo che gli stessi Cfu, impartiti da un altro collega, pro-

¹⁹ Basta una occhiata ai quattro allegati del d.m. 544 del 2007 che, con le previsioni in materia rapporti tra organici, insegnamenti, numero di studenti e altri requisiti costituisce un po' il punto di svolta verso il parossismo burocratico che poi arriverà fino alla riforma Gelmini (l. 240/2010) – e successivi provvedimenti come il d.lgs n. 19/2012 – a proposito della quale, in particolare dell'abolizione delle facoltà, mi permetto di rinviare al mio *Laumento per la morte della facoltà* (2013).

²⁰ Misurare e valutare: le due bestie nere di critici radicali. “La cultura non si misura”, slogan che percepisco eterogeneamente alleato dell'altro “con la cultura non si mangia”, manifesto del ministro dei tagli lineari alle risorse universitarie e in generale – appunto – alle attività culturali.

ducono un risultato diverso in termini di comprensione degli argomenti, apprendimento, sollecitazione critica, attrattività dei temi ecc. Tuttavia, se il mestiere è fatto con coscienza, un minimo denominatore comune ci deve pure essere, e alla riconoscibilità di questo servono i Cfu. Ma vediamo alcuni di questi numeri, al fine di dare concretezza al discorso. È già stato citato il decreto istitutivo della quinquennale in Giurisprudenza, che prevede per il diritto del lavoro un minimo di 12 Cfu, *rectius* per l'attività formativa "caratterizzante", Ambito disciplinare *Laburistico* (sic!), appunto 12 Cfu²¹.

Debbo qui premettere che, sulla base di valutazione quantitative che saranno sviluppate nel prossimo paragrafo, il programma definitivo di questo studio prevede di prendere in esame dettagliatamente i seguenti corsi di laurea, oltre al quinquennale in Giurisprudenza:

- L-14 scienze dei servizi giuridici
- L-16 scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
- Lm-63 scienze delle pubbliche amministrazioni
- L-18 scienze dell'economia e della gestione aziendale
- L-33 scienze economiche
- Lm-77 scienze economico aziendali
- Lm-56 scienze dell'economia
- L-36 scienze politiche e delle relazioni internazionali
- Lm-87 servizio sociale e politiche sociali
- Lm-88 sociologia e ricerca sociale

Negli ordinamenti di tutti questi ultimi CdS i crediti non sono attribuiti singolarmente al Ssd Ius/07 ma a gruppi di materia di un Ambito disciplinare normalmente definito "giuridico", che può comprendere tra un minimo di 6 e un massimo di 10 Ssd, avendo attribuiti di base per l'intero gruppo tra un minimo di 9 e un massimo di 21 crediti. Questo vuol dire che Ius/07 può anche mancare da questi CdS ovvero può avere un numero di crediti variabile. Nell'esame dettagliato dei CdS emergeranno anche questi dati.

Nella versione presentata al convegno di Novembre e pubblicata in questo fascicolo vengono esaminati esclusivamente la laurea quinquennale Lmg/01 e il corso triennale in scienze dei servizi giuridici L-14. I risultati degli esami degli altri corsi e la comparazione effettuabile saranno man mano pubblicati nel sito indicato sopra.

²¹ La lunga "battaglia dei Cfu" che ha portato a questo esito è dettagliatamente descritta da Ricci (2007 § 6).

5. *Un poco di numeri: gli insegnamenti Ius/07 nei Corsi di Studio*

Appare opportuno fornire alcune informazioni di ordine quantitativo che possono consentire un inquadramento meno astratto dei problemi dei quali ci si accinge a discutere. Facendo riferimento ad una base di dati fornita dal Cineca, contenente tutti gli insegnamenti Ius/07 impartiti nell'anno di riferimento 2015, nelle Università statali e non, è stato possibile elaborare tutte le informazioni che seguono.

Almeno un insegnamento di Ius/07 è impartito in 51 Atenei Statali (As) su 66 e in 24 Atenei Non Statali (Ans), su 30, di questi ultimi sono stati successivamente presi in considerazione i tre più importanti (Cattolica, Bocconi e Luiss), quindi l'universo di riferimento è costituito da 54 Atenei.

Il Db, in formato foglio Excel, del Cineca elenca i codici classificati dagli Atenei come Ius/07, occorre considerare però che il sistema informatico riconosce i corsi oltre che in base al Ssd – in questo caso appunto il Diritto del lavoro Ius/07 – anche in base all'“ambito” in cui ciascun corso è collocato. La nozione è già stata richiamata al paragrafo che precede e non occorre illustrarla ulteriormente: basti dire, per quanto qui serve, che uno stesso corso può appartenere a più “ambiti”, sia perché in comunanza attuale o potenziale per più corsi di laurea o perché nella costruzione del complessivo ammontare dei suoi Cfu ne sono stati usati alcuni previsti da un “ambito” e alcuni da un altro. Il risultato è che un singolo corso può apparire in quel Db più di una volta. Il che rende i dati che si stanno per presentare utilizzabili solo ad un fine, come si proporrà.

Nello stesso Db è indicato, per ciascun insegnamento, in quale CdS è impartito cosicché è possibile ricavare il numero complessivo di insegnamenti suddivisi per corsi. Come precisato sopra, il numero assoluto può non essere significativo ma il paragone tra le presenze nei vari CdS può invece esserlo, non potendosi, ragionevolmente, assumere che la “moltiplicazione degli ambiti” sia molto diversa tra un corso e un altro.

Il Db in questione riporta dunque 829 CdS, i 54 Atenei presi in considerazione ne contano complessivamente 768. È da notare in primo luogo che la frequenza più massiccia si registra nelle lauree triennali e magistrali (222 + 47 per un totale di 267) dell'area delle professioni sanitarie. Si tratta in realtà di moduli di pochi crediti a volte affidati ai docenti locali delle facoltà o dei dipartimenti giuridici, a volte a contrattisti esterni di varia qualificazione²².

²² A Unife, chi scrive è titolare dell'insegnamento di Diritto del lavoro nei corsi di laurea magistrali delle professioni sanitarie (Scienze infermieristiche ed ostetriche; Scienze riabilitative delle professioni sanitarie; Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagno-

La storia della presenza di questo insegnamento giuslavoristico nei corsi di laurea e magistrali delle professioni sanitarie, e non di medicina e chirurgia, insomma per la preparazione di infermieri e non di medici, risale alla fine degli anni '60 del secolo passato, quando ebbe corso la prima contrattualizzazione di pubblici dipendenti, appunto gli ospedalieri. In quella circostanza furono istituite le Scuole per infermieri, presso alcuni ospedali, nei cui curricula era previsto un insegnamento di diritto del lavoro. Il successivo trasferimento di tali corsi nelle Università, fino all'attuale formalizzazione in corsi di laurea triennali e magistrali, ha visto la conservazione di tali frammenti di giuslavorismo.

I restanti 499 CDS in cui sono presenti insegnamenti Ius/07 appartengono a svariate classi: triennali, magistrali e la magistrale a ciclo unico (Lmg/01), la quinquennale in giurisprudenza. Come ho anticipato, si prenderanno in considerazione non i valori assoluti ma quelli relativi tra i vari accorpamenti che si possono ipotizzare a fini di analisi.

Considerando i CdS con una presenza di almeno dieci insegnamenti Ius/07, quindi escludendo presenze marginali o scarsamente significative²³, si individuano 450 corsi, pari al 90% del totale (499). In questi 450 Corsi – il nucleo che interessa considerare – la suddivisione è come segue.

In primo luogo Ius/07 compare in 145 corsi Lmg/01, pari al 32% del totale. I corsi triennali di area giuridica sono Scienze dei servizi giuridici (L-14) e Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione (L-16), i primi impartiti tendenzialmente in Dipartimenti o in (quel che resta di) Facoltà di studi giuridici, mentre i secondo piuttosto in strutture derivanti dalle Facoltà di Scienze Politiche. L'unica magistrale di questa area, Scienza delle pubbliche amministrazioni (Lm-63), anch'essa radicata in ex Scienze Politiche, vede 23 occorrenze. In tutto dunque gli insegnamenti in corsi di area giuridica – anche se attivi in diverse strutture – diversi dal corso principe di Giurisprudenza, assommano a 137, praticamente pari ai 145 di quest'ultimo. In ogni caso, il totale di questi corsi raggiunge il numero di 282, cioè il 63%, quasi due terzi del totale.

L'insieme degli insegnamenti in area economica assomma a circa la metà di quello dell'area giuridica: 144 pari al 32% ma eguale a quello

stiche) 2 Cfu, 16 ore. La prof. Silvia Borelli è titolare del Modulo di Diritto del lavoro nell'Insegnamento di Scienze del management sanitario, Laurea triennale in Dietistica, 2 Cfu, 16 ore.

²³ Qualche esempio: 1 solo corso in Scienze e tecnologie della navigazione (L-28); 5 in Scienze dell'educazione e della formazione; 2 in Ingegneria civile e ambientale; 2 in Ingegneria dell'informazione. Nulla esclude ovviamente che alchimie accademiche abbiano collocato in qualcuno di questi corsi illustri studiosi, ma ciò non rileva ai fini di questo studio.

di Giurisprudenza . Si articola in Scienze dell'economia e della gestione aziendale (L-18) con 61 insegnamenti; Scienze economiche (L-33) con 21 insegnamenti; Scienze economico aziendali (Lm-77) con 44 insegnamenti; Scienze dell'economia (Lm-56) con 18 insegnamenti.

Assai più contenuta la presenza in quella che pre-Gelmini era l'area socio-politica della facoltà di Scienze Politiche. Gli insegnamenti Ius/07 risultano dal Db in esame in un totale di 39, circa il 9%, suddivisi in Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36) con 16 insegnamenti; Servizio sociale e politiche sociali (Lm-87) con 12 insegnamenti; Sociologia e ricerca sociale (Lm-88) con 11 insegnamenti.

I dati presentati possono essere variamente aggregati, individuando proporzioni che illustrano diverse caratteristiche dell'universo considerato. Gli insegnamenti nelle Magistrali in Giurisprudenza – il corso principe degli studi giuridici – sono 145 e, come già evidenziato, il 32% del totale; quelli di tutte le triennali assommano a ben 204²⁴ pari ad oltre il 45% e quelli di tutte le magistrali a 101²⁵ pari al 22,5%.

Si impongono dunque alcune considerazioni. La prima riguarda il contesto ordinamentale nel quale si collocano gli insegnamenti di diritto del lavoro. Laurea quinquennale in Giurisprudenza due triennali e una magistrale biennale assorbono poco meno di due terzi degli insegnamenti in questione. Li ho definiti di area giuridica anche se si è già ricordato che solo L-14 è normalmente organizzata in strutture di studi giuridici mentre le altre due L-16 e Lm-63 in corsi eredi di Scienze Politiche.

Poco meno di un terzo dei corsi Ius/07 si colloca nelle due triennali e due magistrali dell'area economica con un significativo squilibrio tra quelle ad orientamento aziendalistico – L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale e Lm-77 Scienze economico aziendali – dove si impartiscono 105 dei 144 corsi totali dell'area, gli altri restando in CdS più teorici. Cenerentola infine l'area socio politica con appena 39 corsi (9%) equilibratamente divisi una triennale e due magistrali.

Dunque gli studi giuridici complessivamente considerati assorbono il doppio circa di insegnamenti Ius/07 rispetto a quelli economici ma l'insieme di questi è esattamente equivalente al peso delle laurea quinquennale in Giurisprudenza.

Una seconda considerazione può richiamare il paragone tra l'insieme dei CdS finalizzati alla preparazione di amministratori pubblico/pri-vati (L-16 e Lm-63) e aziendali (L-1 8 e Lm-77) che assommano al 30 e

²⁴ 212 occorrenze cui sottrarre 8 corsi a "doppia classe".

²⁵ 108 occorrenze cui sottrarre 7 corsi a "doppia classe".

mezzo del totale, e i corsi di Giurisprudenza (32%) dai quali si distaccano dunque in termini pressoché insignificanti.

Infine, una terza considerazione riguarda il tipo di conteggio trasversale alle aree con il paragone tra i tipi di CdS: laurea triennale, laurea magistrale e laurea quinquennale in Giurisprudenza. Quest'ultima, è già stato richiamato più volte, è sede di circa un terzo dei corsi giuslavoristici; le triennali impegnano quasi la metà (oltre il 45%) dei corsi di Diritto del lavoro, poco meno di un quarto circa le magistrali. Ancora più sinteticamente: i così nelle triennali sono una volta e mezzo quelli nel CdS per "giuristi" e a questi sono equivalenti quelli per amministratori pubblici e aziendali.

Questa è dunque la realtà, seppure rilevata attraverso dati approssimativi, rispetto alla quale apprezzare l'adeguatezza della strumentazione didattica impiegata dall'universo della docenza giuslavoristica.

6. *Alcuni dettagli dai corsi di studio*

I dettagli dei quali si riferirà nei paragrafi seguenti sono stati ricavati entrando nei siti degli Atenei e andando alla ricerca dei programmi dei corsi: operazione a volte relativamente semplice, a volte complessa a volte vera e propria "missione impossibile". I dati rilevati e riportati in una tabella per ciascun CdS sono stati i seguenti: CdS, numero di Cfu, nome dell'insegnamento, docente, qualifica del docente, manuali o comunque materiali indicati per la preparazione dell'esame. In un secondo momento di darà corso anche ad un tentativo di lettura "qualitativa" dei programmi reperiti.

Una semplice annotazione in margine generale a questa ricerca: anche in questo caso si è evidenziato come il potere della burocrazia abbia preso il sopravvento sulle effettive utilità di uno strumento duttile e accessibile come un sito web: è molto più facile trovare astruse pagine come la Sua (Scheda Unica di Autovalutazione), il Diploma Supplement, il Regolamento didattico distinto dai Piani di studio, l'Offerta formativa distinta dalla Formazione erogata etc. mentre non sono di solito immediatamente accessibili *I programmi dei corsi*.

Ho l'impressione che questi siano ciò che più interessa gli studenti, che infatti inondano i docenti di mail con domande sui programmi, certamente più di alcune dissertazioni sulle abilità comunicative che acquisiranno al termine degli studi o sugli Obiettivi formativi, rigorosamente distinti – altrimenti l'Anvur potrebbe punire – in conoscenze e abilità. Una riflessione compiuta su quelli che appaiono come sbandamenti di

un progetto di rivalutazione dell'Università, oggi in preda a meccanismi complicati oltre ogni ragionevole misura, fuoriesce ovviamente dai limiti di questa ricerca, che non può però sottrarsi alla doverosa notazione di quanto, tra quelle astruse macchine, diventi ostacolo alla ricerca stessa.

È altresì doveroso precisare, come si è già fatto in premessa, che i dati che qui vengono presentati e analizzati sono incompleti, proprio per la ragione appena accennata e che quindi molte affermazioni possono risultare anche non del tutto fondate: me ne scuso in anticipo, soprattutto con chi, nella parte relativa ai manuali inevitabilmente individuato con nome e cognome, dovesse trovare non corrette le informazioni che lo riguardano: come già indicato *supra* sarò ben lieto di correggere i dati esposti nelle tabelle pubblicate in <http://docente.unife.it/gianguido.balandi/osservatorio-sulla-didattica> e in futuri interventi basati su quel complesso di dati disponibili.

6.1. *La laurea magistrale quinquennale in giurisprudenza Lmg/01*

Sono stati presi in considerazione 83 corsi impartiti in 51 Atenei, la totalità di quelli presenti nella pagina Off.F del Miur per l'anno 2015.

Il numero dei crediti di cui ciascun corso è dotato varia, a partire dai 12 minimi previsti dal decreto istitutivo della Lmg01, come ricordato sopra al § 4. Sono però possibili numerose combinazioni modulari, prodotte dalla inesauribile fantasia del coniugarsi, in questo caso, di burocrazia e accademia.

35 sono i corsi da 12 Cfu "secchi", 12 quelli da 15, altrettanti quelli con vari moduli che portano a 12 o a 15 Cfu o a qualche valore intermedio, nessuno sopra o sotto questi valori; 5 i corsi da 14, 1 da 13. A parte i corsi nei quali è possibile scegliere tra più combinazioni, l'alternativa è tra 12 (6 + 6) o 15 (6 + 9) con un paio di eccezioni. Decisamente dominante è dunque la misura minima prevista da quella che un tempo si chiamava tabella ministeriale. Come dire che solo in meno di un terzo dei casi, circa, i giuslavoristi sono riusciti ad accaparrarsi i 3 Cfu in più che possono pesare nei tanti algoritmi che ammantano di pretesa oggettività scelte rispetto alla ripartizione – o spartizione – di risorse umane, economiche, spaziali etc.

L'intitolazione del corso è quasi sempre "Diritto del lavoro". Solo in pochi casi, e tendenzialmente quando è diviso in moduli, si registrano agiunte: "e organizzazione del lavoro", "progredito", "e del welfare". Solo in un caso un modulo è espressamente intitolato al Diritto sindacale.

In questi corsi sono impegnati 59 Po, 31 Pa, 13 Ru 1, Rtd, 4 non strutturati. Il numero, complessivamente superiore a quello dei corsi

presi in considerazione, si giustifica con alcune ipotesi di contitolarità oltre che con la divisione in moduli affidati diversi docenti. Comunque il netto predominio di professori di prima o seconda fascia – 90 su 108 – si comprende bene trattandosi della materia principale del possibile universo degli insegnamenti Ius/07, nel corso di laurea ritenuto principale. Si vedrà nel prossimo paragrafo numeri leggermente più sbilanciati vero la presenza di Ru e non strutturati nel caso della laurea in Scienze dei servizi giuridici L-14.

I programmi che è stato possibile consultare indicano come strumenti di studio in ogni caso almeno un manuale, seppure in molti casi integrato da letture monografiche. Risulta subito evidente che manca una vera e propria oligarchia di manuali. Su 70 corsi dei quali è stato possibile reperire le informazioni più diffusi bibliografiche, i manuali Utet di Carinci, De Luca Tamajo, Tosi, Treu risultano i più diffusi con 21 occorrenze per il volume sul rapporto di lavoro e 19 per il sindacale. Tuttavia solo in 3 casi esauriscono gli strumenti indicati dai docenti per la preparazione degli esami, in tutti gli altri casi sono in combinazione o con letture o in alternativa ad altri manuali, o, ancora, uno solo dei due combinato con un altro manuale a completamento dell'insieme della materia. Gli altri manuali in due volumi dello stesso autore, o gruppo di autori, registrano comunque occorrenze ancora inferiori; i due di F. Santoni (Esi) sono adottati solo dall'autore, lo stesso dicasi dei due di A. Vallebona. Nessuna occorrenza per la coppia di L. Galantino, ove i due volumi sono singolarmente adottati in almeno due corsi ciascuno. 3 occorrenze secche invece per i tre volumi di Esposito e compagni; ma con sei autori evidentemente non ci può essere competizione quanto ai numeri!

Ritornando alle occorrenze dei singoli volumi: il sindacale della Utet è sostanzialmente (17) eguagliato dal classico *Diritto sindacale* di Gino Giugni – il più longevo dei manuali della disciplina²⁶ – che è sovente accoppiato al *Diritto del lavoro* di Ghera, Garilli, Garofalo (14 occorrenze). Il manuale unitario di Del Punta e quello sindacale di Ballestrero, quello Cedam di Mazzotta, il sindacale del sestetto aperto da Esposito, il *Diritto dei lavori* di Santoro Passarelli e il *Breviario* di Vallebona tengono, nell'ordine, le posizioni tra 9 e 5 occorrenze, gli altri seguono con numeri inferiori.

Compresi anche quelli sopra segnalati – i due o tre volumi di singolo autore o gruppi di autori adottati “secchi” – sono 29 i corsi per i quali l'indicazione è a un manuale singolo o a due volumi che si inte-

²⁶ La prima edizione risale al 1970.

grano, residuando quini più della metà in cui le indicazioni del materiale è più ampia. Di questi, in poco più di un terzo l'alternativa tra vari testi è esplicitata negli altri resta implicita o comunque l'approccio manualistico è integrato da altre letture.

Nelle indicazioni bibliografiche per la preparazione dell'esame compaiono poi non più di un paio di manuali di diritto della previdenza sociale – Persiani e Cinelli – mentre un poco più frequenti sono le indicazioni relative all'ordinamento europeo: due raccolti di scritti (Sciarra e Carinci Pizzoferrato) e due manuali (Roccella Treu e Galantino).

6.2. *Le lauree triennali in Scienze dei servizi giuridici L-14*

Sono stati presi in esame 97 corsi impartiti in 37 Corsi di studio attivi in 33 Atenei, quelli in cui risulta attivata la triennale Scienze dei servizi giuridici secondo il sito Off.F del Miur, si tratta dunque del 61% dei 54 Atenei in cui si insegna Ius/07 secondo la tabella Cineca di cui al § 3.

Vediamo innanzitutto il peso di questi corsi: la maggior parte – 78 su 97 – si divide tra 6 Cfu (43 corsi) e 9 Cfu (35 corsi), altri 11 ne prevedono 10 (5 corsi) e 12 (6 corsi), portando il totale a 89, dei restanti 8 o non si sono individuate informazioni certe, o sono combinazioni particolari, ad esempio comunanze con crediti differenziati o somme di crediti in corrispondenza di moduli obbligatori o meno etc.

La denominazione dei CdS sono lasciate all'autonomia – e alla fantasia – delle strutture di appartenenza. La classe L-14 è denominata, come noto, Scienze dei servizi giuridici e il termine “servizi giuridici” è quello con il maggior numero di occorrenze – 15 dei 37 CdS –; “impresa” appare in 12 mentre il termine “lavoro” appare solo nella dicitura “consulente del lavoro” che compare nell'intitolazione di 6 CdS e di 5 curricula all'interno di diversi CdS; le articolazioni curriculari sono presenti in 10 CdS.

L'intitolazione dei corsi vede una netta prevalenza di “Diritto del lavoro” o solo o variamente accompagnato; il termine “sindacale” compare 15 volte. Altre significative occorrenze sono le 9 di “lavoro pubblico”, le 8 di “sicurezza del lavoro” (o dei lavoratori), le 8 del riferimento all'Unione europea, le 8 tra previdenza e sicurezza sociale.

Un panorama dunque assai variegato nel quale sono impegnati 33 Po, che impartiscono 30 insegnamenti, alcuni prevedendo più di un docente, 31 Pa e 22 Ru, impegnati da soli in 17 corsi, per le presenze multiple già citate. 10 insegnamento sono svolti da personale non strutturato, 1 da un Rtd e 1 da un pensionato. Significativa dunque la presenza, al-

meno sulla carta, di ordinari e associati, che coprono i due terzi circa degli insegnamenti mentre solo poco meno di decimo, di quelli dei quali è nota l'informazione, è affidato a personale esterno.

La rilevazione quantitativa dei manuali di riferimento, quali risultano dai programmi di studio che è stato possibile consultare – 87 su 97 –, si segnala per le basse occorrenze che si registrano. Uno solo raggiunge appena il limite del numero a due cifre: il *Diritto sindacale* di Gino Giugni, che registra 10 occorrenze, tallonato da Del Punta e dai due volumi del manuale Utet di Carinci, De Luca Tamajo, Tosi Treu con 9 e dal Ghera, Garilli, Garofalo con 8. Il manuale Cedam di Mazzotta è presente 6 volte²⁷; 5 adozioni per il *Diritto sindacale* di Maria Vittoria Ballestrero e per il *Diritto del lavoro* del quale è coautrice De Simone, nonché per il *Diritto dei lavori* di Santoro Passarelli. Nel diritto della previdenza/sicurezza sociale è incontrastato il duopolio dei manuali Giappichelli e Cedam di Cinelli (8) e Persiani (7) anche se vi fa la propria comparsa quello di Pessi (2). Solo alcuni altri hanno presenza superiori all'unità²⁸.

È frequente (37 casi) l'indicazione di alternative nei manuali e, un poco meno ma non insignificante (18 casi), l'indicazione di letture varie e in 12 casi senza che vi compaia anche il riferimento ad un manuale, anche se le differenze di stile nella confezione delle indicazioni bibliografiche per la preparazione dell'esame suggeriscono che l'indicazione delle letture integrative possa avvenire anche attraverso canali diversi. È probabile che tali indicazioni siano soprattutto diffuse in questi corsi della laurea triennale, in connessione anche al fatto che sovente dei manuali sono indicate solo parti; questo è riportato esplicitamente in 28 dei programmi presi in considerazione. Tuttavia è almeno probabile che alcuni docenti – *quorum ego* – indichino i manuali senza esplicitare le parti da studiare, confidando che ricostruirle dalle indicazioni del programma costituisca un primo utile esercizio di studio.

7. I manuali

La sommaria analisi condotta nei paragrafi che precedono a proposito degli insegnamenti nei corsi di studio per la laurea magistrale in giu-

²⁷ Compare due volte anche il suo voluminoso tomo del trattato Iudica Zatti, (sempre che non sia sbagliato il riferimento, come ho qualche volta potuto constatare con riferimento al titolo dei volumi o agli editori).

²⁸ Altri 9 manuali registrano tra 2 e 4 occorrenze, mentre ben 17 sono presenti una volta soltanto. V. la tabella pubblicata nel sito di Unife.

risprudenza e per la laurea in scienze dei servizi giuridici, ha evidenziato come non ci sia una “oligarchia” di manuali dominanti bensì una “aristocrazia”, accanto ad una significativa diffusione dell’uso di studi monografici – la cui “capacità didattica” meriterebbe una attenta valutazione che non è possibile svolgere in questa sede – e all’uso di *house handbook*, nel senso di manuali scritti dal docente locale, ovvero “di scuola”.

Nella tabella “Manuali” sono riportati 49 volumi, tra tutti quelli indicati nei programmi d’esame che ho potuto prendere in considerazione e dei quali ho ritenuto di poter apprezzare l’aspetto “manualistico”, anche se in alcuni casi si tratta di raccolte di scritti. Di questi, 32 si riferiscono al diritto del lavoro considerato nella sua configurazione più standard: diritto del rapporto di lavoro e diritto sindacale. Gli altri 17 vedono una presenza significativa del diritto euro-unitario – 6 volumi – seguiti dalla previdenza sociale – 3 volumi – dal lavoro pubblico e dalla sicurezza nei luoghi di lavoro con 2 presenza e infine una ciascuno il diritto internazionale, un volume di *cases and materials*, uno di Introduzione al diritto del lavoro (che fa parte di un trittico) e infine il ponderoso volume di un trattato, che non ho incluso nel novero dei manuali perché non mi pare ne possieda le caratteristiche²⁹.

Dunque 32 manuali in uso nei corsi Lmg01 e L14, così suddivisi: 11 volumi trattano unitariamente diritto sindacale e del rapporto; 12 dedicati esclusivamente al diritto sindacale e 9 al rapporto; 5 di sindacale e di rapporto sono opera dello stesso autore o gruppo di autori.

Il numero non è in assoluto significativamente diverso da quanti – 23 – furono presi in esame nella indagine del 2002 (Balandi 2002); tuttavia, considerando che ben 11 di quelli non sono più in uso, questi ultimi sono stati sostituiti da un numero quasi doppio ($23 - 11 = 12 + 20 = 32$). Un consistente numero di *new entry* dunque, che vedremo confermato tra poco, anche considerando gli altri 17 volumi.

I manuali di diritto del lavoro presi in considerazione sono tutti di notevoli dimensioni. Quelli che propongono una trattazione unitaria della materia hanno una dimensione media di 564 pagine, media abbassata dal valore anomalo del volume minimo³⁰, – 208 pp. – quello successivo collocandosi a 386. Senza considerare l’estremo, la media si collocherebbe esattamente a 600 pagine. In ogni caso siamo abbastanza distanti dai valori rilevati nel 2002, quando la media si collo-

²⁹ Si tratta del Diritto del lavoro di Mazzotta del trattato Iudica Zatti, quasi mille pagine.

³⁰ Si tratta di Norme fondamentali del diritto del lavoro, Giappichelli 2014 di C. Pisani, utilizzato in un corso di 12 Cfù di L14 (Tor Vergata).

cava a 483 pagine. Le 117 – o anche solo le 81 – in più sono ampiamente giustificate dalla aumentata complessità, quasi parossistica, della materia.

Analoghe considerazioni valgono anche per quanto riguarda i manuali *single topic*. I 12 volumi di diritto sindacale contano in media 299 pagine – 103 in più delle 196 del 2002 – tra un minimo di 177 e un massimo di 501. I 9 relativi al rapporto di lavoro raggiungono le 576 pagine, tra 362 e 993; nel 2002 si fermavano in media a 470: l'incremento è dunque di 116 pagine. Sono 5 gli autori o gruppi di autori che propongono i due volumi: in questi casi abbiamo in media 992 pagine, tra un minimo di 736 e un massimo di 1337.

Se esaminiamo dunque le tre combinazioni didattiche possibili troviamo valori assai difforni. Utilizzare il *single handbook* significa mediamente circa 600 pagine; combinare due volumi di diversi autori porta in media a $(299 + 576)$ 875 pagine; il corso completo in più tomi del singolo o del gruppo arriva a 992: un incremento del 65% rispetto al volume singolo!

Alcuni volumi si presentano con accorgimenti grafici evidentemente finalizzati al loro impiego didattico. Può trattarsi di tioletti laterali che sintetizzano l'oggetto trattato nel brano corrispondente, di singole parole o frasi evidenziate in carattere diverso dal testo (grassetto o neretto) o in altre modalità. Di volumi presi in considerazione dispongono di simili accorgimenti grafici 7 (su 12) tra quelli di diritto sindacale e un egual numero tra quelli relativi al rapporto (su 9) mentre solo 2 tra quelli unitari (su 11). In tutto dunque 16 su 32: esattamente la metà di quelli presi in considerazione.

Ancora finalizzati alla didattica sono alcuni supplementi che caratterizzano, ancora una volta, solo alcuni volumi: si tratta di tavole sinottiche, indici analitici, rassegna delle fonti, bibliografie ragionate – diverse da semplici riferimenti in nota a piè di pagina – collegamenti con siti web. I volumi di diritto sindacale sono i più ricchi in proposito: 4 dispongono di tavole sinottiche, 1 di indici analitici, 1 di rassegna delle fonti, 6 di bibliografia ragionata. Poiché più supplementi possono essere a disposizione nello stesso libro, in tutto i volumi arricchiti sono 6. Numeri un poco inferiori troviamo nei manuali del rapporto: per le stessa lista di strumenti rispettivamente 3, 2, 1, 3, ma un volume dispone di un collegamento con un sito web. In tutto 5 volumi. Più austeri e tradizionali i volumi unitari, due soli dei quali dispongono di bibliografie ragionate.

Non si può dunque che definire scarsa l'attenzione che gli autori dei manuali di diritto del lavoro dedicano a strumenti che possano agevolare lo studio della materia e soprattutto l'impiego modulare degli stessi.

Degli altri 17 volumi, dirò solo che sono in gran parte recenti, salvo i tre di previdenza sociale – gli “storici” Persiani, Cinelli e Pessi – e 2 dei 6 di diritto dell’Unione europea, gli altrettanto “storici” Roccella-Treu e Galantino. Il numero più consistente è proprio quello dei manuali europei, nel numero di 6 – alcuni raccolte di scritti – per una dimensione media di 329 pagine e quasi tutti dotati di strumenti integrativi (bibliografia e indici).

Se nel segnalare l’uso dei manuali nei corsi Lmg01 e L-14 ho escluso una “oligarchia” degli stessi, questa si presenta invece tra gli editori, quasi al limite del monopolio: sui 49 manuali presenti in tabella – compresi quindi anche quelli non strettamente di diritto del lavoro ma impiegati nei due corsi qui presi in considerazione – ben 25 sono pubblicati da Giappichelli, seguito a rispettosa distanza solo da Cedam con 11, mentre storici editori giuridici come Giuffrè e Utet ne contano solo due cadauno, come anche l’Esi (i due volumi di un corso dello stesso autore); 3 Cacucci, tradizionale editore della scuola giuslavoristica barese. Un volume soltanto Il Mulino, Zanichelli, Aras, ed Editoriale Scientifica.

PARTE 2: IL FINANZIAMENTO DELLA RICERCA

8. *La suddivisione delle aree di ricerca e la sua rilevanza*

La parte di questo studio dedicata al tema della ricerca si concentra sul finanziamento pubblico nazionale della stessa, pur nella consapevolezza che a questa sarebbe opportuno affiancare indagini in altre direzioni. In primo luogo sul finanziamento europeo ma poi, lateralmente al profilo economico, su numerosi altri, tra i quali rilevanti, ad esempio, l’editoria e la pubblicistica periodica, nonché sulle fonti disponibili in rete e sull’influenza che questa modalità di accesso e reperimento di “informazioni” esercita sull’organizzazioni e lo svolgimento della ricerca stessa e sui risultati conseguibili.

Il punto di partenza, comunque in questo momento, non può che essere la recente assegnazione dei finanziamenti ai Prin (Progetti di ricerca di interesse nazionale) 2015. Ebbene, citiamo subito il dato clamoroso, certamente a tutti ormai noto: dei 96 progetti finanziati, afferenti al sotto-settore umanistico sociale al quale appartiene il la scienza giuridica, due soli sono riconducibili – sulla base dell’appartenenza dei responsabili nazionali³¹ – a quest’ultima: uno di filosofia del diritto e uno di diritto

³¹ In acronimo, per chi voglia leggere i documenti ufficiali, PI Principal Investigator (!).

tributario³². Due aree disciplinari che, senza nulla togliere loro, si collocano verso i confini della riflessione giuridica intesa in senso più stretto.

Ma per (tentare di) comprendere questo esito è necessario partire da una ricostruzione dell'inquadramento in cui complessivamente è collocata la ricerca in Italia e in Europa.

La classificazione Erc (European Research Council) dei settori di ricerca, adottata anche dall'Italia almeno in questa circostanza – dei correttivi in elaborazione di dirà *infra* –, si articola in tre macro settori: Sciences and Humanities (Sh); Mathematics, physical sciences, information and communication, engineering, universe and earth sciences (Pe); Life Sciences (Ls). Ciascuno di questi è diviso in vari settori (*panel*), e precisamente Sh in 6, Pe in 10 e Ls in 9, a loro volta suddivisi in sotto-settori (*keywords*), il totale dei quali ammonta a 339.

“Law” compare nella complessa intitolazione del *panel* Sh2, che vale la pena riportare per intero per apprezzarne l'ampiezza. Institutions, values, beliefs and behaviour: sociology, social anthropology, political science, law, communication, social studies of science and technology³³. Delle 14 *keywords* che compongono Sh2, 3 appaiono racchiudere l'universo delle scienze giuridiche: Sh2_9 Legal systems, constitutions, foundations of law; Sh2_10 Private, public and social law; Sh2_11 Global and transnational governance, international law, human rights.

In un recente documento³⁴ il Cun, pur ribadendo la funzionalità della «tradizionale classificazione del sapere accademico italiano in aree disciplinari (le cosiddette 14 aree Cun) e in settori scientifico-disciplinari, con l'aggiunta più recente dei settori e dei macro-settori concorsuali [...] alle procedure di reclutamento e di inquadramento dei docenti nel sistema universitario nazionale, nonché all'organizzazione della didattica e delle attività di ricerca», ne rileva la sopravvenuta inadeguatezza a «rispondere appieno all'esigenza di un'idonea descrizione del profilo scientifico di un docente universitario». Constatandone poi il sempre più frequente affiancamento con i criteri Erc. Questi ultimi peraltro sono stati

³² Casag Conferenza delle Associazioni Scientifiche di Area Giuridiche ha immediatamente preso posizione approvando una dura mozione che si può leggere in <http://www.aidlass.it/mozione-congiunta/>. Per un primissimo commento v. il mio *Sarà mica vera ricerca?* in www.rivistailmulino.it/, 17 ottobre 2016.

³³ Notare il grassetto e la punteggiatura: siamo con “law” in un sotto-livello, in compagnia delle altre partizioni che seguono i “due punti”.

³⁴ Cun Keywords *Proposta di un elenco di parole chiave, in lingua italiana e inglese, relativo agli indicatori scientifico-disciplinari utili all'identificazione del profilo scientifico dei ricercatori*. Adunanza del 28 settembre 2016 in https://www.cun.it/attivita/sessione/194/analisi_e_proposte/analisi-e-proposta-del-28-09-2016.

oggetto di attenzione da parte dello stesso Cun in un documento dello scorso mese di maggio³⁵.

Dopo aver messo in luce genesi e struttura della classificazione Erc, il documento Cun rileva come sia «difficile ipotizzare che il modello Erc possa essere efficace nella descrizione del profilo scientifico di un ricercatore, per sua natura complesso, e possa in alcun modo sostituire il livello di connotazione dei settori scientifico-disciplinari, ad oggi utilizzati nel sistema italiano di classificazione dei saperi scientifici». E ripropone una complessa articolazione descrittiva basata su sei livelli di classificazione, cinque fissi «Macro-aree, Aree, Macro-Settori Scientifico Disciplinari, Settori Scientifico Disciplinari, Descrittori Scientifico Disciplinari» e una serie variabile di parole chiave «Indicatori di Attività Scientifica, [...] proposte dal Docente, sulla base della propria competenza scientifica e nell'ambito di una lista in inglese predeterminata».

L'aggiornamento di questa lista è stato redatto nella già citata riunione del 28 settembre 2016³⁶. Comprende 2.400 voci in cui compaiono, senza distinzione, aree disciplinari, come le 72 voci che per la scienza giuridica vanno da “diritti” al n. 521 a “diritto urbanistico” al n. 592, passando per “diritto del lavoro” (n. 540), a fianco di voci concettuali come “costituzionalismo” (n. 403) o “contrattualismo” (n. 410), o di descrittori empirici come “contrattazione collettiva” (n. 403), “impiego nelle pubbliche amministrazioni” (n. 1064) o ancora “sindacati” (n. 1968).

Si tratta di una proposta che il Cun rivolge a tutta la comunità scientifica, nella convinzione che «l'uso combinato di parole chiave, liberamente scelte nell'elenco dagli stessi studiosi, e indicatori di area e di settore sia atto a descrivere e classificare nel modo migliore l'articolazione del sapere scientifico entro un quadro di unitarietà e continuità».

9. *I finanziamenti ai progetti di interesse nazionale nell'epoca più recente, alcuni dati.*

In attesa che quanto auspicato dal Cun abbia corso, fatto sta che l'assegnazione dei fondi Prin 2015 è avvenuta utilizzando la classificazione Erc, che ha condotto al risultato citato, che ora si può esaminare più in dettaglio.

³⁵ Analisi introduttive del Consiglio Universitario Nazionale a proposito dei settori Erc (*European Research Council*). Genesi, finalità e livello di applicazione di un modello in https://www.cun.it/attivita/sessione/188/analisi_e_proposte/analisi-e-proposta-del-25-05-2016.

³⁶ V. l'elenco in <https://www.cun.it/documentazione/cun-keywords/>.

Nel settore Sh2, al bando 2015 sono stati presentati 281 progetti di ricerca, di questi ne sono stati finanziati 12, dei quali, come già ricordato *supra* 2 nelle scienze giuridiche: uno di diritto tributario e uno di filosofia del diritto.

I progetti complessivamente finanziati nella scienze umane e sociali sono stati 96: il diritto dunque si colloca al 2%, che scende allo 0,06% se si considerano i 300 progetti finanziati in tutto. Il contributo finanziario assegnato alle due ricerche, cumulativamente, rappresenta il 3,34% di quello del settore Sh e 1,006% del finanziamento totale.

Pur non essendo mai stato abbondante, il finanziamento alla ricerca giuridica non era mai sceso a questi livelli. I dati sul cofinanziamento dei progetti Prin negli anni dal 2001 al 2010 mostrano percentuali di assegnazione all'“Area 12 scienze giuridiche” che oscillano attorno al 3% del totale con una punta verso il basso a 2,79% nel 2007 e verso l'alto al 4,11% nel 2009. Proprio nell'anno in cui gli 8 progetti presentati da responsabili Ius/07 furono tutti bocciati e l'area giuslavoristica non ricevette alcun finanziamento.

Dai dati disponibili si può ricavare qualche informazione anche rispetto alla collocazione delle ricerca lavoristica nel contesto dell'Area 12 complessivamente considerata.

Prendendo in esame il tasso di successo del numero di progetti di tutta l'area, abbiamo percentuali che oscillano tra 41,27 (2002) e 56,33 (2005) nella prima metà del decennio, per scendere attorno al 25 nel 2007 e 2008 e sotto al 20 nel 2009 (16,67) e 2010 (19,18), per una media complessiva del 36,87. Un andamento non troppo dissimile si riscontra analizzando il tasso di successo relativo al rapporto tra cofinanziamento ottenuto e richiesto: la medie delle percentuali di successo si colloca infatti al 28,03.

Se confrontiamo con i dati relativi ai progetti presentati da docenti Ius/07, constatiamo che i tassi di successo per numero di progetti approvati sono inferiori alla media dell'Area in 8 anni su 10. Lo stesso per quanto riguarda il rapporto tra cofinanziamenti richiesti e ottenuti dove gli Ius/07 superano la media dell'Area negli stessi anni e anche nel 2010 (poco significativo peraltro essendoci stato un solo progetto approvato). Le medie dei tassi di successo dei dieci anni parlano comunque chiaramente della sotto-considerazione di cui soffre la ricerca giuslavoristica. A fronte di una media del tasso di successo del numero di progetti approvati nell'Area del 36,87 la corrispondente Ius/07 si arresta al 29,53. Quella relativa al rapporto tra cofinanziamento erogato e richiesto, la media dell'Area arriva a 28,03 mentre quella del diritto del lavoro rimane a 16,26.

Non è dunque vittimismo affermare che la ricerca in diritto del lavoro è sotto finanziata: pur scontando l'inadeguatezza delle medie quando si tratta, come in questo caso, di piccoli numeri, resta che il numero di progetti approvati e i cofinanziamenti erogati sono stati, nelle dieci edizioni del Prin precedenti quella del 2015, mediamente inferiori e non di poco a quelli dell'Area giuridica nel suo complesso.

10. *Alcune questioni provvisoriamente conclusive*

Come precisato in premessa, questo lavoro non può che essere un *work in progress*, le conclusioni pertanto non possono che riflettere tale carattere di provvisorietà. Conviene allora formularle come una serie di proposizioni interrogative.

Una prima considerazione di ordine generale si impone: l'Università italiana continua ad essere oggetto di una normativa che la priva di ogni autonomia: la duplice necessità di tenere sotto controllo la spesa e di garantire che il valore legale del titolo di studio corrisponda ad un denominatore comune in tutte le sedi non hanno trovato altro modo di esprimersi che in un ingessamento complessivo che rende estremamente difficoltoso qualsiasi movimento, non diciamo innovazione, dal reclutamento alla sperimentazione didattica alla più banale delle spese, anche delle poche risorse disponibili³⁷. L'insegnamento e la ricerca in diritto del lavoro "navigano in questi piedi di acqua", non si può non tenerlo presente nel prosieguo del discorso.

Sul finanziamento alla ricerca non c'è molto da aggiungere a quanto appena osservato: poco compete al singolo ricercatore; di più semmai è tra i compiti delle associazioni scientifiche, di proseguire sulla strada intrapresa anche con il recente intervento di critica dei risultati Prin 2015³⁸, sopra commentati.

Venendo al merito specifico dell'insegnamento, la prima considerazione riguarda il contesto formativo nel quale l'insegnamento del diritto del lavoro è inserito, come emerge dall'esame dei dati quantitativi.

È importante sottolineare in primo luogo il peso rilevante dei corsi destinati alla preparazione di amministratori pubblici e privati, non dissi-

³⁷ Vedi in generale il recente già richiamato *Università in declino* (2016); da ultimo non si può non lamentare il grave progetto delle c.d. Cattedre Natta: la sottrazione di risorse al finanziamento ordinario per creare un gruppo di 500 "super professori" svincolati dall'ordinarietà v. M. Ricciardi; G. Viesti *Le Cattedre Natta e una visione sbagliata del cambiamento* in www.rivistailmulino.it/ 24 ottobre 2016.

³⁸ V. il comunicato Casag di cui *supra* alla nota 32.

mile da quello dei corsi per “giuristi” in Lmg/01. Il numero di corsi nella quinquennale in giurisprudenza è a sua volta paragonabile a quello nei corsi di economia. Tale numero è, a sua volta, è di gran lunga superato dalla presenza di Ius/07 nei corsi triennali, complessivamente considerati.

Appare allora lecito domandarsi se il ceto giuslavoristico abbia consapevolezza di questa realtà, e se intenda farsi carico di una presenza autonoma e critica anche in quei contesti, per contrastare i rischi di una subordinazione a logiche che gli sono estranee. Che amministratori pubblici e privati di qualunque livello debbano disporre degli strumenti propri del diritto del lavoro, avendone una conoscenza non misurata sulle caratteristiche – in senso sia positivo che negativo – del loro docente, ma del percorso formativo in cui sono inseriti, sembra una ovvietà ma la sua traduzione pratica è tutt’altro che esente da difficoltà e giustifica la domanda proposta. Lo stesso vale per i molti – sottolineo: maggioritari nel complesso – corsi triennali.

A ben considerare, anche la presenza – quantitativamente minore per singolo corso – nell’ambito della formazione sanitaria, deve essere interpretata come una occasione, che si offre al nostro insegnamento, di adempiere alla funzione di contribuire alla formazione di una compiuta consapevolezza civile, che non dovrebbe essere estranea a nessuno, per la rilevanza universale delle regole del lavoro, come ammoniva il Maestro tedesco britannico citato nel programma oxoniano ricordato nell’*incipit*.

L’articolazione degli strumenti utilizzati per la preparazione dell’esame, che risulta essere con nettissima prevalenza orale – questione che pure meriterebbe una indagine apposita – può stare al centro di alcune considerazioni.

L’alto numero di manuali suggerisce una sorta di assimilazione di questo alla lezione, nel senso che ogni docente ha un proprio modo di presentare la materia, che un tempo si limitava appunto alla lezione, poi lo studente si confrontava con il manuale che in qualche modo era, almeno parzialmente, altro da ciò che aveva udito in aula. Se è lecito l’esempio dalla propria autobiografia: nell’anno accademico 1968-69 ho ascoltato le lezioni di Federico Mancini e ho studiato sulla ventunesima edizione delle *Nozioni di diritto del lavoro* di Francesco Santoro Passarelli³⁹.

Oggi l’uso del manuale scritto dal docente – da solo o partecipe di un insieme più o meno vasto – o da autore/i appartenente/i, o leader,

³⁹ Anche se poi passarono solo due anni e si ebbe la buona ventura di disporre dell’antologia curata da Mancini e Romagnoli, *il diritto sindacale*, ottimo esempio di strumento didattico plurale.

della “scuola” nella quale si riconosce il docente, può presentare il vantaggio di una positiva integrazione tra lezione e manuale; ovvero lo svantaggio di sfavorire l’apprrezzamento critico della materia, nel senso di offrire un solo punto di vista, per quanto il docente e il suo manuale siano “aperti”.

Alla stessa doppia possibilità si presta l’abbondanza di letture consigliate, certamente modalità resa oggi facile dalla diffusione di materiali reperibili in rete e in modalità digitale. Pertanto, senza entrare nel merito delle letture consigliate – che in questa fase non è stato possibile – non è facile formulare un giudizio sul tasso di “sollecitazione critica” attribuibile a ciascun apparato bibliografico consigliato. Certamente i 29 corsi di Lmg/01 in cui appaiono indicati ai discenti solo un manuale unitario o una coppia per le due parti della materia, non sono per ciò solo tacciabili di conformismo o al contrario tutti quelli in cui compaiono alternative tra più manuali o letture, accreditabili di apertura critica; tuttavia, se almeno un indizio si può ricavare, non c’è dubbio che il più alto numero dei secondi depona a favore della perdurante capacità dell’insegnamento del diritto del lavoro di interrogarsi e fornire materiale per risposte plurali.

Da questo punto di vista non si sono registrate differenze sostanziali tra i corsi nelle quinquennali e nelle triennali “servizi”, salvo che in queste più frequentemente appaiono indicazioni di parti da tralasciare. Il che rende sempre attuale, a quasi tre lustri di distanza, l’avvertimento di Roselli del 2003, citato *supra*, «a non intendere (...) i percorsi di laurea triennali come percorsi di formazione dimezzati». La questione riporta evidentemente alla prima osservazione circa la consapevolezza del diverso impegno che sarebbe richiesto nei diversi corsi di studio.

La riflessione sulla capacità di un insegnamento critico riporta ad una delle questioni accennate al § 3: la neutralità della norma e del suo insegnamento e la impossibile pretesa di attenersi a tale approccio, in specie nel diritto del lavoro. Se, come ho affermato sopra, è sempre stata una questione di onestà intellettuale non lasciare inesprese le proprie opzioni ideali e valoriali, oggi il tema aggredisce i fondamenti stessi di questa parte dell’ordinamento.

In altre parole non si tratta più (solo) di opzioni interpretative o di scelte legislative su questo o quel dettaglio, è in gioco l’idea stessa di diritto del lavoro, come bene è stato argomentato in altre sessioni del convegno.

Precisare le scelte – inevitabilmente “politiche” – trascorre allora dall’onestà intellettuale alla correttezza epistemica: è questo il *Quid ius* con il quale dovrà misurarsi l’insegnamento del diritto del lavoro d’ora in avanti?

Riferimenti bibliografici

- Balandi G.G. (1999), *Problemi e prospettive della didattica giuridica: l'insegnamento e il manuale di diritto del lavoro*, in LD, p. 125.
- Balandi G.G. (2002), *L'insegnamento del diritto del lavoro nell'Università riformata*, in LD, p. 377.
- Balandi G.G. (2013), *Lamento per la morte della Facoltà*, in RtdPC, p. 399.
- Barbera M. (2012), *The Making of a Civil Law Clinic*, in *Risistemare il diritto del lavoro. Liber amicorum Marcello Pedrazzoli*, a cura di L. Nogler e L. Corazza, Milano: F. Angeli, p. 331.
- Bertoni F. (2016), *Universitaly. La cultura in scatola*, Roma-Bari: Laterza.
- Brollo M. (2007), *Ordinamenti didattici per la facoltà di economia*, in *Diritto del lavoro e riforme universitarie*, in QADL, n. 7 p. 53.
- Ferrari V. (2015), *Una pedagogia per l'insegnamento del diritto privato*, in FI, V, c. 401.
- Grossi P. (1999), *C'era una volta l'Università in Italia*, in QF, 1999, p. 1141.
- Grossi P. (2003), *Prima lezione di diritto*, Roma-Bari, Laterza.
- Il Diritto sindacale* (1971), a cura di G.F. Mancini e U. Romagnoli, Bologna: Il Mulino.
- La sistemazione didattica del diritto del lavoro nell'insegnamento universitario* (1970), Milano: Giuffrè.
- Lipari N. (2015), *Sull'insegnamento del diritto civile*, in FI, V, c. 217.
- Materiali sullo stato delle riforme degli studi giuridici nella facoltà di giurisprudenza* (2005), a cura di L. Pietrolata et al., Napoli: Esi.
- Padoa Schioppa A. (1991), *Per una riforma degli studi universitari di giurisprudenza in Italia*, in FI, V, c. 517.
- Padoa Schioppa A. (1995), *Il modello dell'insegnamento del diritto in Italia*, in FI, V, c. 413.
- Ricci M. (2007), *La sistemazione didattica del diritto del lavoro nelle facoltà di giurisprudenza*, in *Diritto del lavoro e riforme universitarie*, in QADL, n. 7 p. 29.
- Romagnoli U. (1984), *Professione docente*, in PD, p. 529.
- Romagnoli U. (1988), *L'Università simulata*, in *il Mulino*, p. 1079.
- Roselli O. (2005), *Lettera aperta ai colleghi della facoltà di Giurisprudenza (1 febbraio 2005)*, in *Materiali sullo stato* (2005), p. 147.
- Scarpelli F. (2007) *La formazione del giurista del lavoro tra paternalismo delle tutele, autonomia delle parti sociali, politica del diritto*, in *La dimensione sociale del fenomeno giuridico. Storia, Lavoro, Economia, Mobilità e Formazione*, a cura di O. Roselli, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, p. 159.
- Simone R. (1994), *L'università dei tre tradimenti*, Roma-Bari: Laterza.
- Tre più due uguale zero* (2004), a cura di Gian Luigi Beccaria, Milano: Garzanti.
- Università in declino, Un'indagine sugli atenei da Nord a Sud* (2016), a cura di Gianfranco Viesti, Roma: Donzelli.

